



COMUNE DI VOGHIERA

PROVINCIA DI FERRARA

VIALE B. BUOZZI, 12/B - 44019 VOGHIERA (FE)

Tel. 0532/328511 - fax 0532/818030

<http://www.comune.voghiera.fe.it>

IL SINDACO

Ordinanza N. 22/2012 Reg. Ord.

SPEGNIMENTO POSTICIPATO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PUBBLICI E PRIVATI

IL SINDACO

Visto il D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4 comma 4, della Legge 9 gennaio 1991, n. 10 e s.m.i.;

Rilevato che il Comune di Voghiera appartiene alla zona climatica "E", per la quale l'art. 9 del D.P.R. n. 412/93 consente l'esercizio degli impianti termici di riscaldamento per 14 ore giornaliere dal 15 ottobre fino al 15 aprile;

Considerato tuttavia che, viste la variabilità delle temperature, le previsioni metereologiche nel breve periodo e le possibili ripercussioni negative sulla salute della cittadinanza, ricorrono le condizioni di cui fa menzione l'art. 9 comma 2 del già citato D.P.R. 412/93, che giustificano l'attivazione degli impianti al di fuori del periodo suddetto, per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime;

Considerato che anche negli scorsi anni, in presenza di situazioni climatiche simili a quelle attuali, è stato necessario prolungare il periodo di funzionamento degli impianti, facendo salva la possibilità di spegnimento in caso di repentino sensibile aumento della temperatura ambientale, come consentito dall'art. 9 comma 2 del citato D.P.R. 412/93;

Considerato che si rende necessaria una deroga ai limiti stabiliti per questo Comune, per il contenimento dei consumi energetici, al fine di evitare gravi disagi alla popolazione ed alle attività;

Vista la legge 9 gennaio 1991 n.10 ed il citato D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412;

DECRETA

di concedere la possibilità di proroga del periodo annuale di esercizio dell'impianto termico a servizio del **Micro Nido di Gualdo**, per un periodo di **5 giorni e cioè fino al 27 aprile 2012 compreso**, in deroga a quanto previsto all'art. 9 del D.P.R. 412/93, **fatta salva la possibilità di spegnimento in caso di repentino sensibile aumento della temperatura ambientale**, come consentito dall'art. 9 comma 2 del citato D.P.R. 412/93, invitando la cittadinanza a limitare l'accensione alle ore più fredde e ricordando l'obbligo di legge di non superare comunque la temperatura di +20° ed il funzionamento degli impianti per un massimo di 7 ore giornaliere.

Voghiera li, 23/04/2012



IL SINDACO
Dr. Claudio Fighesi
Claudio Fighesi